

N. R.G. 3120/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE  
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Claudia Musola  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3120 /2015 promossa da:

████████████████████ S.N.C., (C.F.: ██████████) elettivamente domiciliata  
in Cefalù, ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta  
e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

Contro

████████████████████, elettivamente domiciliata in Palermo, Via ██████████ presso  
lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta giusta procura in calce alla comparsa di  
costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI: all'udienza del 10.3.2022, celebrata secondo le modalità previste dall'articolo 83 del  
D.L. 17 marzo 2020 n. 18, comma 7, lettera h), le parti concludevano come da note telematiche dalle  
stesse depositate al contenuto delle quali si rimanda integralmente.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 9.11.2015, la società ██████████  
██████ S.n.c conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, il ██████████





*indebitamente trattenute oltre gli interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284 c.c. così come modificato dall'art. 17 del D.L. 132/2014 convertito nella legge 162/2014, dalla chiusura del conto al soddisfo>>*

Con comparso di costituzione e risposta depositata il 19.01.2016 si costituiva in giudizio il [REDACTED]

[REDACTED] eccependo preliminarmente:

-che il rapporto di c/c n. [REDACTED] poi n.112766, si è mantenuto per tutta la sua durata oltre i limiti dell'affidamento, per cui le rimesse ed i versamenti eseguiti dalla correntista dovevano ritenersi pagamenti aventi natura solutoria e, pertanto, soggetti all'azione di ripetizione di indebito dal momento del loro addebito sul conto corrente;

-che la richiesta di parte attrice di rideterminare il saldo del conto dalla data di accensione del rapporto, nonché la domanda di restituzione di importi versati o trattenuti dalla Banca per addebiti asseritamente ingiustificati a era preclusa dalla intervenuta prescrizione quinquennale (a ritroso dal 02/11/2010) e dalla prescrizione decennale (a ritroso dal 02/11/2005), precisando che, ai sensi dell'art.2948 n.4 c.c., i crediti relativi agli interessi si prescrivono nel termine di cinque anni anche con specifico riferimento all'anatocismo e che a tale termine quinquennale soggiace anche l'ipotetico diritto del correntista alla restituzione degli interessi;

- l'inammissibilità della domanda per l'avvenuta decadenza del diritto di impugnazione degli estratti conto, con conseguente preclusione di ogni contestazione in ordine alle condizioni applicate ai rapporti oggetto del giudizio nonché alle operazioni registrate sui conti.

Nel merito la convenuta rilevava:

-La piena validità della pattuizione delle condizioni economiche applicabili al c/c n.30653, poi n.112766, trattandosi di lettere contratto sottoscritte su nuova modulistica e conformi alle disposizioni del T.U.L.B;  
-che i tassi debitori ultralegali, le c.m.s., i corrispettivi per disponibilità creditizia, le indennità di sconfinamento ed ogni altra condizione economica applicata dalla Banca era stata regolarmente pattuita e specificamente approvata dalla correntista mediante la sottoscrizione delle relative lettere contratto, anche ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c.;

-di aver prodotto la lettera contratto dell'11/11/2002 di accensione del rapporto di conto corrente n.30653, nonché le successive lettere contratto di modifica delle condizioni economiche e di concessione di affidamento, tutte regolarmente sottoscritte dalla società attrice e pertanto i contratti di accensione del rapporto di conto corrente e di conto anticipi sono perfettamente validi ed efficaci;

-l'infondatezza del rilievo di controparte sulla ipotizzata nullità della commissione di massimo scoperto e delle altre voci contrattuali di cui sopra, essendo state operate in forza della documentata pattuizione contrattuale e sulla massima esposizione debitoria nel trimestre di riferimento;



-la piena legittimità delle indennità di sconfinamento, del corrispettivo di disponibilità creditizia, delle commissioni di istruttoria veloce espressamente predeterminate e pattuite, nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, espressamente prevista dal rapporto di conto corrente, acceso in epoca successiva alla data di entrata in vigore della Delibera del C.I.C.R. del 09/02/2000, ovvero in data 11/11/2002.

Ed ancora, la convenuta rilevava l'inammissibilità della richiesta di condanna della banca alla restituzione dell'indebitato in costanza di rapporto di c/c attivo, atteso che soltanto con la chiusura del conto si determinano, in modo definitivo, i debiti ed i crediti delle parti del rapporto di conto corrente bancario, con la conseguenza che, soltanto alla chiusura, il saldo a quel momento portato dal c/c diviene esigibile.

Sul piano istruttorio la convenuta si opponeva all'ammissione di C.T.U. in quanto generica, infondata ed a carattere meramente esplorativo poiché in violazione dei principi in materia di onere probatorio.

Nella ipotesi di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente, la Banca chiedeva che il saldo venisse rielaborato secondo i tassi fissi di interesse concordati e secondo le condizioni economiche espressamente pattuite (nei limiti del tetto massimo tempo per tempo previsto dalla L.108/96), operando la compensazione dell'importo creditore per la Banca risultante da detto conteggio, con le somme eventualmente accertate a credito del correntista, in considerazione della avvenuta applicazione, per la durata del rapporto, tassi di interesse inferiori rispetto a quelli previsti contrattualmente

Quindi, parte convenuta concludeva chiedendo di *"...Rigettare in toto la domanda avversaria in quanto prescritta, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e tardiva... Ritenere e dichiarare che la Banca, in conseguenza della pretesa restitutoria avversaria, ha, in ogni caso, diritto di richiedere la rielaborazione del conto secondo i tassi fissi di interesse concordati, nei limiti del tetto massimo tempo per tempo previsto dalla L.108/96, compensando eventuali somme a debito con quelle accertate a credito della Banca"*.

All'udienza dell'8.02.2016 venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e il G.I. comminava a parte convenuta la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8 D.Lgs. 28/2010 per mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Con provvedimento fuori udienza del 14/12/2016 si ammetteva C.T.U. contabile al fine di determinare, sulla base della documentazione versata in atti, con riferimento al conto corrente e all'apertura di credito per cui è controversia, il saldo di ciascuno dei predetti rapporti, attenendosi ai criteri ivi indicati.

Il 02.08.2017 il C.T.U. depositava la consulenza tecnica richiesta rispondendo ai quesiti posti e alle osservazioni delle parti.



All'udienza del 28.01.2021, trattata secondo modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con ordinanza istruttoria del 26.04.2021, resa fuori udienza, considerate le difese delle parti, si disponeva la rimessione sul ruolo della causa *per effettuare accertamenti ex novo, sulla base di nuovo quesito* e pertanto veniva disposta nuova C.T.U. con conseguente nomina di nuovo consulente tecnico;

Il 18.11.2021 il C.T.U. depositava la consulenza tecnica richiesta rispondendo ai quesiti posti. Infine, all'udienza del 10.03.2022, celebrata secondo modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### **Qualificazione della domanda**

Preliminarmente, alla luce delle eccezioni di inammissibilità sollevata dalla convenuta, appare opportuno chiarire che la domanda attorea va correttamente qualificata come azione di accertamento negativo; parte attrice, infatti, nelle proprie conclusioni non ha formulato una domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., che sarebbe stata preclusa essendo il conto corrente dedotto ancora aperto alla data di instaurazione del procedimento, ma si è solo riservata *“di chiedere, alla chiusura del conto, la ripetizione delle somme eventualmente indebitamente trattenute oltre gli interessi legali”*.

E' principio ormai noto quello secondo cui il correntista non può attivare un'azione di ripetizione dell'indebito bancario qualora il rapporto sia ancora in essere (Cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2010), mentre non è precluso il diritto di agire in giudizio onde verificare la regolarità degli addebiti eseguiti dall'Istituto di Credito. Ed infatti, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto in quanto l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, parte attrice, riconoscendo come pacifica la circostanza della sussistenza del rapporto di conto corrente in essere tra le parti, ha formulato solo la domanda tendente ad ottenere l'accertamento dell'effettivo rapporto di dare-avere tra le parti con rideterminazione del saldo, alla luce degli addebiti eventualmente risultati all'esito illegittimi; pertanto, l'eccezione di



inammissibilità sollevata dall'Istituto di credito convenuto, in relazione ad una pretesa azione di ripetizione dell'indebitto, è infondata in assenza di una domanda in tal senso.

Ciò posto, si rileva che parte attrice, preliminarmente, ha chiesto dichiararsi la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e, conseguentemente, ritenere e dichiarare illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

Nella comparsa conclusionale, alla luce delle determinazioni cui è pervenuto il Ctu, in merito all'applicazione da parte della convenuta di interessi superiori al "tasso soglia", l'attrice ha evidenziato la rilevanza d'ufficio della pattuizione o dell'applicazione in concreto di tassi usurari richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *"la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che ... prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art.1421 c.c., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio"*.

Parte convenuta, evidenziando l'assenza di alcuna domanda sul tasso soglia nell'atto introduttivo, ha ritenuto preclusa la richiesta pronuncia di nullità delle relative pattuizioni ritenendo come tale pronuncia, seppur ufficiosa, debba comunque essere vincolata ad uno specifico onere di parte attrice di *"indicare specificamente le circostanze in fatto addotte a sostegno della domanda, in tal modo perimetrando il campo d'esame e rimettendo al convenuto l'onere di contestare, con pari specificità, le medesime circostanze"*.

Orbene, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"In tema di interessi usurari, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura, pur non essendo retroattive, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, comportano la inefficacia "ex nunc" delle clausole dei contratti stessi, sulla base del semplice rilievo - operabile anche d'ufficio dal giudice - che il rapporto giuridico non si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme e che il credito della banca si sia anch'esso cristallizzato precedentemente"* (Cassazione civile sez. I, 28/06/2017, n.16188).

Sussiste, quindi, l'interesse ad agire del correntista a ottenere, anche prima della chiusura del conto, l'accertamento giudiziale della nullità delle clausole contrattuali riguardanti la misura e la capitalizzazione degli interessi e il ricalcolo del saldo, depurato delle appostazioni illegittime.

Sulla scorta di tale orientamento, si premette fin d'ora che appaiono condivisibili e recepibili le conclusioni cui è pervenuto il Ctu da ultimo nominato, Dott. [REDACTED] in relazione alla verifica del superamento del tasso-soglia nell'ambito del rapporto di conto corrente esaminato, sia ab origine che per



determinati periodi durante lo svolgimento del rapporto (usura sopravvenuta), con i conseguenti effetti sul ricalcolo del saldo finale.

### Eccezione di prescrizione

In via preliminare parte convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle domande avverse relativamente al periodo antecedente al quinquennio o, in subordine, al decennio rispetto alla avvenuta notifica dell'atto di citazione, affermando che *"il ricalcolo del saldo del conto, non può, comunque, estendersi oltre il decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta il 02/11/2005"*. Sul punto occorre precisare che, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, si prescrivono solo le c.d. rimesse solutorie, ossia quelle operate su un conto in passivo, che si riferiscono a pagamenti effettuati dal correntista a titolo di interessi, spese, ecc., e non le c.d. rimesse ripristinatorie, ossia quelle che non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista. Queste hanno luogo in caso di affidamento bancario, per cui in tal caso i versamenti del correntista hanno solo funzione ripristinatoria della provvista che può essere continuamente riutilizzata, con conseguente assenza di effetto solutorio. Dunque, posta tale differenza, il termine di prescrizione decorre, da un lato, dalla data dell'effettuazione delle singole rimesse solutorie, dall'altro, in caso di rimesse ripristinatorie, dalla data di chiusura del conto corrente. L'azione del correntista di accertamento negativo, quale è quella proposta dall'attrice, che chiede di ricalcolare il saldo dei conti correnti per cui è causa, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.

Ai fini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo *"dies a quo"*, emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione" (Cass. civ. 10 luglio 2018, n. 18144).

Ed ancora, recentemente la Seconda la Suprema Corte ha ribadito che la banca – in subjecta materia – deve solo eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione delle singole rimesse, senza dunque alcun onere di indicare il dies a quo del decorso della prescrizione, di specificare le singole rimesse, né di provare l'inesistenza di un contratto di apertura di credito (Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 5610 del 28 febbraio 2020).

Infine, è stato osservato che, in tema di contratti bancari, la parte convenuta nel giudizio avente ad oggetto la ripetizione di poste anatocistiche o comunque d'importi relativi ad addebiti non dovuti, di cui eccepisce la prescrizione, non ha alcun onere di provare la natura solutoria delle rimesse, mentre, al contrario, è onere di chi agisce in giudizio dimostrare che il rapporto di conto corrente sia assistito da un'apertura di



credito o da un contratto di affidamento, in mancanza della quale le rimesse emesse nel corso del rapporto devono intendersi tutte di natura solutoria e come tali, sottoposte a prescrizione decennale dalla data di ogni singolo versamento. Occorre dunque distinguere a seconda che il contratto risulti affidato o meno: in caso di conto non affidato, tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie, con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente. Ne deriva che grava sull'attore in ripetizione, al fine di poter considerare detti versamenti alla stregua di meri atti di ripristino della disponibilità – come tali, non aventi lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca e, dunque, inidonei al decorso della prescrizione – l'onere di provare l'esistenza di un affidamento.

Per quanto concerne l'individuazione della data dalla quale far decorrere il termine prescrizionale, appare condivisibile il criterio esposto dal Ctu a pag. 9 della "risposta alle osservazioni", imperniato nell'individuare il *dies a quo* per il computo della prescrizione delle rimesse solutorie nella data del verbale di mediazione del 27.11.2015, propedeutico all'instaurazione del presente procedimento, quale primo atto valido ai fini interruttivi della prescrizione. La scrivente, infatti, ritiene di aderire al principio di diritto, pure menzionato dal Consulente, enunciato dalle SSUU della Corte di Cassazione secondo il quale *"Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c."* (Cassazione civile, sez. un., 13/06/2019, n.15895).

Alla luce delle superiori affermazioni, deve essere confermata la quantificazione delle competenze irripetibili operata dal Ctu che, per il periodo intercorrente dal 31.12.2003 (primo estratto conto versato in atti) e il 27.1.2015, risulta essere pari ad Euro 2.084,50.

Tale conclusioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni mosse, sul punto, dal Dr. Spina, Ctp di parte convenuta, il quale, eccependo l'inesatta individuazione del periodo prescrizionale e aveva chiesto il ricalcolo di interessi e competenze prescritti.

### **Metodologia applicata e conclusioni**

Orbene, per una migliore intelligenza dei risultati cui è pervenuto il Ctu, occorre una breve premessa sulla metodologia utilizzata e sui criteri applicati, così come indicate dal G.I. nell'elaborazione del quesito di cui all'ordinanza del 26.6.2021.

Il Dott. [REDACTED] ha precisato che, *"al fine di accertare la sussistenza di usura genetica, si è proceduto alla verifica del superamento della soglia antiusura secondo il criterio del T.E.G., calcolando il tasso effettivo globale (TEG pattuito) sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia per tempo vigenti."*





Nel precisare la formula matematica utilizzata per il calcolo del TEG, il Consulente ha tenuto conto di aver considerato, fra gli oneri su base annua, le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate all'apertura dei rapporti e di aver escluso imposte e tasse, spese per ogni scritturazione, costi di tenuta conto e/o rimborsi forfettari.

Il TEG così determinato è stato confrontato con il tasso soglia del trimestre corrispondente alla data di pattuizione per la categoria di operazioni attinente alla tipologia del rapporto esaminato.

Il consulente, quindi, su precisa indicazione del Giudice Istruttore, ha proceduto al ricalcolo del saldo finale di ciascun rapporto di conto corrente di cui è controversia, tenendo conto del primo saldo disponibile desumibile dall'estratto conto più remoto versato in atti. Inoltre, per il ricalcolo finale sono state applicate le condizioni contrattuali sottoscritte all'apertura del rapporto di c/c e le successive modifiche contrattuali, nonché le condizioni sottoscritte per le variazioni/concessioni di affidamento rinvenute in atti o quelle di maggior favore praticate dalla banca.

Per quanto riguarda la costruzione del rapporto dare/avere tra le parti, condotta sul conto corrente in esame, acceso in data 11/11/2002, il Consulente ha dichiarato di essersi avvalso esclusivamente degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo processuale, utilizzando per la rideterminazione del saldo i criteri forniti dal G.I.

Sul punto appare doveroso precisare che non risulta condivisibile la richiesta, avanzata da parte attrice con le note scritte per l'udienza del 10.3.2022 e ribadita da ultimo nella memoria conclusiva, di integrare il quesito posto al CtU in relazione alle modalità di ricalcolo degli interessi al tasso legale e non al tasso "convenzionale", considerato che il quesito già formulato con ordinanza del 26.4.2021 appare esaustivo e conforme ai dettami giurisprudenziali secondo i quali "vanno esclusi dal ricalcolo del saldo del conto corrente gli importi relativi alle commissioni di massimo scoperto ed alle spese quando non siano state rinvenute le relative pattuizioni".

Ed infatti, la contestazione attorea appare destituita di fondamento in quanto solo in assenza di pattuizioni scritte ed esplicite (anche in relazione al tasso degli interessi) il Consulente avrebbe dovuto applicare i tassi legali richiesti.

La consulenza del Dott. [REDACTED] riporta alle pagg. 5 e ss. le condizioni contrattuali convenute in data 11.11.2002 alla data di accensione del C/C in esame, nonché le modifiche successivamente intervenute. La documentazione presa in esame dal Consulente soddisfa il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117 t.u.b., finalizzato alla tutela della trasparenza dell'operazione bancaria nei confronti del contraente debole, in ossequio al principio introdotto dalle SSUU con la sentenza n. 898/2018 che, seppur affermato in materia di intermediazione mobiliare, è indubbiamente valevole anche per i contratti bancari, per i quali è previsto il medesimo requisito di forma.



In relazione ai criteri utilizzati per il ricalcolo del saldo, dalla documentazione sottoposta all'esame del Consulente è emerso che *“il contratto di accensione del rapporto di conto corrente del 11/11/2002, pur indicando i valori per il tasso debitore per utilizzi entro ed extra fido, non indica il valore dell'affidamento in conto. La concessione di credito per € 15.000,00 in data 29/11/2009, non indica il valore dei tassi debitori per utilizzi entro fido ed extra fido”*. Alla luce di tali precisazioni, appare condivisibile il criterio adottato dal Consulente il quale, al fine di sopperire alla carenze evidenziate, ha ricalcolato il rapporto di conto corrente da tale periodo applicando il tasso sostitutivo fino alla successiva modifica contrattuale.

Venendo al tema del superamento del tasso-soglia, la verifica svolta in sede di consulenza, con applicazione della formula TEG già illustrata, ha evidenziato il superamento del tasso soglia usura (ab origine) per le seguenti contrattazioni/variazioni:

- Condizioni contrattuali convenute in data 11/11/2002;
- Proposta di modifica unilaterale del contratto del 13/05/2009;
- Apertura di credito n.000165702 del 16/11/2012;
- Apertura di credito n.000266372 dello 01/04/2014.

Inoltre, è stato rilevato il superamento del tasso debitore per utilizzi entro fido nel primo e secondo trimestre dell'anno 2009, il superamento del tasso debitore per utilizzi in assenza di fido in relazione alla proposta di modifica unilaterale del 30/06/2012 ed il superamento del tasso debitore per utilizzi extra fido in tutte le contrattazioni/variazioni versate in atti.

Infine, la consulenza ha, altresì tenuto conto, in relazione al ricalcolo del saldo disponibile, dell'eccezioni di prescrizione sollevata da parte convenuta, con i limiti e la decorrenza temporale già evidenziati.

L'applicazione dei summenzionati criteri nella ricostruzione del rapporto bancario intrattenuto dall'attrice con la banca convenuta ha consentito al Consulente di pervenire alle seguenti considerazioni conclusive:

- “1) Per il conto corrente bancario n. 112766 (all'origine n. 30653) il saldo da estratto conto è pari ad € -29.900,15 mentre il saldo ricalcolato ha segno positivo ed è pari ad € 14.116,97;*
- 2) Le rimesse aventi natura solutoria ammontano a € 57.136,55 e assorbono le competenze irripetibili pari ad € 2.074,50;*
- 3) La differenza tra saldi, per effetto delle competenze irripetibili, ammonta ad € 41.942,62 a favore di parte attrice”*.

Alla luce di quanto premesso, le conclusioni rassegnate dal Consulente d'ufficio vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994). La Corte Suprema di Cassazione ha



ripetutamente affermato che il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca *per relationem* le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui di chiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n. 7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n. 10668/2005).

Il CTU ha, inoltre, compiutamente risposto alle osservazioni mosse da parte attrice, per mezzo dell'avv. [REDACTED] e da parte convenuta, per mezzo del CTP, Dott. [REDACTED] tenuto conto della completezza e del pregio della relazione, nonché della esaustiva risposta alle osservazioni mosse, questo Tribunale non ha ritenuto la sussistenza di motivi per richiedere ulteriori chiarimenti al Ctu.

La domanda attorea, quindi, va accolta secondo quanto precisato in dispositivo.

\*\*\*

Infine, deve essere rigettata la richiesta, formulata da parte convenuta, di revoca dell'ordinanza di condanna, ai sensi dell'art.8 d.lgs. n. 28/2010, per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

In tema di mediazione obbligatoria, il c. 2 bis dell'art. 5 del d.lgs. 28/10 richiede, perché la condizione di procedibilità possa dirsi avverata, che il primo incontro si concluda senza accordo. Tale incontro è disciplinato dall'art. 8 che prevede, tra l'altro, che ad esso "*le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato*". La condizione di procedibilità, quindi, può dirsi realizzata solo quando le parti (a ciò giuridicamente tenute) si sono materialmente incontrate davanti ad un mediatore. L'ipotesi di mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è disciplinata dall'art. 8, c. 4 bis, che prevede, come conseguenza dell'assenza delle parti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.

Si richiama, sul piano teleologico, la ratio dell'istituto: se bastasse la sola presentazione della domanda all'organismo di mediazione e non fosse necessaria la presenza delle parti medesime, la mediazione non potrebbe mai realizzare il suo fine, che consiste nel creare le condizioni perché si riattivi la comunicazione tra i litiganti, al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto. In sostanza, basterebbe adempiere solo formalmente all'obbligo della mediazione, presentando la domanda ma senza usufruire in concreto delle potenzialità dell'istituto, per svuotarlo completamente di ogni significato. Ecco allora che il legislatore, per evitare che ciò si verificasse, ha fatto ricorso ad un incentivo forte: l'improcedibilità della domanda.



Alla luce di quanto premesso, la comunicazione inviata da parte convenuta all'Organismo di mediazione, con la quale la Banca ha espresso la propria volontà di non aderire alla domanda di mediazione, non assurge a valida giustificazione, in quanto tale comportamento si pone in conflitto con la ratio deflattiva tipica dell'istituto in questione, che richiede espressamente la presenza delle parti. Neppure appare meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Organismo adito, atteso che il procedimento si è svolto presso gli uffici di Concilium A.D.R. siti in Termini Imerese, come si evince dal verbale negativo prodotto in atti.

### Spese di lite

Quanto alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e sono da porsi a carico di parte convenuta, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 ("scaglione da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00" - valori medi).

Le spese delle espletate CCTTUU contabili, così come già liquidate nel corso del giudizio, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e difesa,

1. esaminato il conto corrente per cui è causa, n. 112766 (all'origine n. 30653), accerta e dichiara che il suo saldo, con effetto dal momento dell'indagine del CTU dott. [REDACTED] al netto delle competenze irripetibili, è pari a € 12.042,47 a credito per parte attrice;
2. condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 7.254,00 per onorari, oltre ad euro 354,00 per esborsi, ed oltre IVA, CPA e spese forfettarie 15%;
3. pone le spese delle CCTTUU, liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico di parte convenuta, con obbligo di rifusione a favore di chi le ha anticipate.

Termini Imerese, 30.6.2022

Il Giudice  
dott. Claudia Musola

